

## INFORMATIVA SUL CODICE ROSSO

**La Legge 19/07/2019 n.69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” denominata “CODICE ROSSO”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 25/07/2019, entrerà in vigore il 09 agosto 2019**

L’espressione “Codice Rosso”, con la quale viene mediaticamente individuato il provvedimento, intende sottolineare l’intenzione di predisporre un percorso prioritario per la trattazione dei procedimenti in materia di violenza di genere, che dovrebbe rendere più efficace la tutela delle vittime.

La legge in questione introduce nell’ordinamento italiano misure più incisive, che prevedono non solo una più rapida attivazione delle indagini preliminari, ma anche l’introduzione di nuovi reati riguardanti il c.d. “revenge porn”, lo sfregio al viso ed i matrimoni forzati e pene più severe per i reati di maltrattamenti contro i familiari e conviventi, violenza sessuale e stalking, nonché la previsione che i minori vittima di violenza assistita siano sempre persone offese dal reato.

### **ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DALLA PERSONA OFFESA (modifiche art.347 e 362 c.p.p.)**

La principale e più nota innovazione in ambito procedurale è rappresentata dalla previsione che siano attivate le iniziative a tutela della vittima **entro 3 giorni** dall’iscrizione della notizia di reato, quando si procede per un delitto di violenza di genere o domestica.

Ciò significa che la Polizia Giudiziaria dovrà riferire immediatamente, anche in forma orale, la notizia di reato al Pubblico Ministero, che avrà un termine di 3 giorni dall’iscrizione della stessa per assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Tale termine potrà essere derogato solo qualora sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

Anche gli atti di indagine che il Pubblico Ministero delegherà alla Polizia Giudiziaria dovranno avvenire senza ritardo ed essere messi celermente a disposizione del Pubblico Ministero.

### **NUOVE FATTISPECIE DI REATO**

Sono state, altresì, introdotte **4 nuove fattispecie di reato**, volte principalmente a reprimere condotte che destavano particolare allarme sociale, in quanto si riteneva che non fosse possibile punirle adeguatamente utilizzando le normative vigenti.

In particolare, sono stati introdotti i nuovi delitti di:

- Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.)

La norma punisce chi cagiona una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

**Pena:** reclusione da 8 a 14 anni; se ne consegue la morte della persona offesa l'ergastolo.

**Procedibilità:** d'ufficio.

- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (art.612-ter c.p.)

La norma punisce chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate ovvero chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro un danno.

**Pena:** reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro 5.000 a euro 15.000, aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

**Procedibilità:** A querela della persona offesa, con termine di 6 mesi per la sua proposizione. La querela può essere rimessa solo in sede processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi in cui i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

- Costrizione o induzione al matrimonio (art.558-bis c.p.)

La norma punisce chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile ovvero chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

**Pena:** reclusione da 1 a 5 anni, aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da 2 a 7 anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 14.

**Procedibilità:** d'ufficio.

La disposizione si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.387-bis c.p.)

La norma punisce chi, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa

familiare) e 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis (allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) del medesimo codice. Si vuole tutelare le vittime di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di stalking rispetto alla violazione dei provvedimenti che vengano disposti a loro tutela.

**Pena:** reclusione da 6 mesi a 3 anni.

**Procedibilità:** d'ufficio.

#### **AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI PER I REATI GIA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

FATTISPECIE DI REATO	NORMATIVA PREVIGENTE	CODICE ROSSO
Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.)	Da 2 a 6 anni	Da 3 a 7 anni
Atti persecutori (art.612-bis c.p.) c.d. stalking	Da 6 mesi a 5 anni	Da 1 a 6 anni e 6 mesi
Violenza sessuale (art.609-bis c.p.)	Da 5 a 10 anni	Da 6 a 12 anni
Violenza sessuale di gruppo (art.609-octies c.p.)	Da 6 a 12 anni	Da 8 a 14 anni

#### **NUOVO TERMINE DI QUERELA PER IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE**

Il termine per la presentazione della querela, con riferimento al reato di violenza sessuale (art.609-bis e 609-ter c.p.) passa da 6 a 12 mesi.

#### **NUOVA DISCIPLINA DELLE AGGRAVANTI PER I REATI GIA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

- Omicidio (art.575 c.p.): viene modificato il testo delle aggravanti (previsto nell'art.577 c.p.) e quindi viene estesa l'applicazione della pena dell'ergastolo se il reato di omicidio è commesso contro una persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (assume significato anche la sola relazione personale: il requisito della stabile convivenza o della relazione affettiva diventa rilevante anche in via alternativa mentre in precedenza dovevano essere concomitanti). Viene altresì introdotta l'aggravante in caso di commissione del reato nei confronti di persona legata da un vincolo adottivo.

- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.): viene previsto un apposito aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso **in presenza o in danno di persona minore**, di donna in stato di gravidanza, di persona con disabilità ovvero con armi

- Violenza sessuale – aggravanti (art.609-ter c.p.): per chi commette il reato di violenza sessuale nei confronti di persona che **non ha compiuto gli anni 18** la pena prevista dall'art.609-bis è aumentata di un terzo (allo stesso aumento di pena soggiace il colpevole qualora sia ascendente, genitore, anche adottivo, o

il tutore) mentre qualora il reato sia commesso ai danni di **minori di anni 14** la pena prevista dall'art.609-bis è aumentata della metà ed è raddoppiata qualora il reato sia commesso nei confronti di **minori di anni 10**.

- Atti sessuali con minorenne (art.609-quater c.p.): viene punita esplicitamente la condotta del colpevole che compie atti sessuali con il **minore che non abbia compiuto gli anni 14** in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessa, con un aumento di pena. Inoltre, viene previsto che il minore che compie atti sessuali con un altro minore che abbia compiuto gli anni 13 non è punibile se la differenza di età tra i due non è superiore agli anni 4 (prima era 3).

**Il reato diventa punibile d'ufficio e non più a querela di parte.**

### **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

La normativa introduce una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere ed al suo difensore, mettendoli a sistema anche con gli obblighi già previsti in precedenza, in relazione all'emissione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato. In pratica, la persona offesa ed il suo difensore, ove presente, dovranno essere avvisati di tutte le misure (detentive e non) che verranno poste in essere nei confronti dell'indagato, e della loro eventuale modifica o cessazione, qualora avvenga.

### **ULTERIORI NOVITA'**

- Il Giudice penale dovrà trasmettere senza ritardo al Giudice civile, se sono pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento dei minori e/o regolamentazione della responsabilità genitoriale, i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai reati di violenza domestica o di genere.

- Anche le misure cautelari di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa potranno essere garantite attraverso mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico).

- Con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena, viene previsto che nei casi di condanna per un reato di violenza di genere o domestica, la stessa sia subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti od associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di violenza di genere e maltrattamenti.

- Viene modificato l'art.13 bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n.354 del 1975), con la previsione che il colpevole dei reati di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, maltrattamenti, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e stalking, possa sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, e ciò verrà valutato ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

- Viene incrementato il fondo in materia di misure in favore degli orfani di crimini domestici e famiglie affidatarie (modifica art.11 legge 11/01/2018 n.4).
- Viene inserito tra i reati per cui è previsto l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (art.11 legge 07/07/2016 n.122) anche il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art.583-quinquies c.p.).
- Gli operatori di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Polizia Penitenziaria) che esercitano funzioni di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria in relazione al perseguimento dei reati di violenza di genere, abusi e maltrattamenti, o che intervengano nel trattamento delle persone condannate, dovranno seguire corsi dedicati, il cui contenuto sarà definito in modo uniforme con decreto.
- Sarà possibile adottare misure di prevenzione nei confronti di colui che agisce la condotta dei reati di maltrattamento contro familiari e conviventi e stalking (in precedenza la misura poteva essere adottata solo in caso di stalking). Il Tribunale potrà, quindi, imporre le misure ritenute necessarie, ivi compreso il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori (è stata aggiunta la dicitura "persone cui occorre prestare protezione").

#### **FOCUS SULLA VIOLENZA ASSISTITA**

La principale novità introdotta con riferimento al contrasto alla violenza assistita è l'espressa previsione, nell'ambito dell'art.572 c.p., che il minore che assiste ai maltrattamenti sia sempre persona offesa dal reato. Vi sono ulteriori previsioni suindicate che possono rilevare con riferimento alla tutela del minore vittima di violenza assistita:

- un apposito aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso **in presenza o in danno di persona minore**;
- la previsione che il Giudice penale debba informare il Giudice civile senza ritardo, se sono pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento dei minori e/o regolamentazione della responsabilità genitoriale, circa i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai reati di violenza domestica o di genere, potrà rendere più agevole la possibilità che vengano assunti provvedimenti adeguati rispetto alla situazione in essere in materia di affidamento, collocazione e diritto di visita dei minori;
- gli obblighi di informazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica rispetto ai provvedimenti di applicazione o di cessazione delle misure cautelari (detentive e non) dovrebbe consentire maggiore consapevolezza per il genitore presso cui il Tribunale collocherà i minori in relazione ai possibili mutamenti dello stato di fatto che possano influire sul rischio che i minori assistano alla possibile reiterazione di episodi di violenza, in loro presenza;

- la specifica punizione con una ipotesi di reato dedicata della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa potrebbe consentire una maggiore tutela dei minori coinvolti rispetto alla possibile reiterazione di episodi di violenza, in loro presenza;
- l'audizione nel termine di 3 giorni della persona offesa potrebbe far emergere con maggiore tempestività situazioni di pregiudizio dei minori, in relazione alle quali potrà essere attivato il Tribunale per i Minorenni;
- la possibilità di adottare misure di prevenzione nei confronti di colui che agisce la condotta di maltrattamento contro familiari e conviventi, imponendo le misure ritenute necessarie, ivi compreso il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori, potrebbe consentire di predisporre adeguate misure volte a prevenire la reiterazione degli episodi di violenza assistita;
- la previsione della possibilità che anche il colpevole del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi possa sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, e che ciò sia valutato ai fini della concessione dei benefici penitenziari e diventi condizione necessaria per poter ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, potrebbe consentire all'autore di reato, se lo vorrà, di rielaborare le proprie condotte con possibili ricadute positive rispetto alla genitorialità.

*A cura dell'Avv. Silvia Lorenzino*

*Progetto I Germogli Ponderano*

*Focal point legale violenza*

*Per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete scrivere a:*

*silvia Lorenzino@gmail.com*